



COMUNE DI
CESANO BOSCONONE

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 09.10.2002;
modificato con deliberazione n. 23 del 12.05.2022.

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>5</i>
<i>ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI</i>	<i>5</i>
TITOLO II – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA	9
<i>ART. 3 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE</i>	<i>9</i>
TITOLO III – CONSIGLIERI	11
<i>ART. 4 - CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE</i>	<i>11</i>
<i>ART. 5 - CONSIGLIERI: DIRITTI E POTERI</i>	<i>11</i>
<i>ART. 6 - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO</i>	<i>12</i>
<i>ART. 7 - INTERROGAZIONI</i>	<i>12</i>
<i>ART. 8 - INTERROGAZIONI CON DIBATTITO</i>	<i>13</i>
<i>ART. 9 - MOZIONI</i>	<i>14</i>
<i>ART. 10 - INFORMAZIONE</i>	<i>15</i>
<i>ART. 11 - INCARICHI SPECIALI</i>	<i>15</i>
<i>ART. 12 – RISORSE A SUPPORTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	<i>15</i>
TITOLO IV – GRUPPI CONSILIARI.....	16
<i>ART. 13 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI</i>	<i>16</i>
<i>ART. 14 - SEDI - ATTREZZATURE – SERVIZI</i>	<i>16</i>
<i>ART. 15 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....</i>	<i>17</i>
TITOLO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	18
<i>ART. 16 - ISTITUZIONE-COMPOSIZIONE-DURATA</i>	<i>18</i>
<i>ART. 17 - NOMINA DEL PRESIDENTE</i>	<i>18</i>
<i>ART. 18 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI</i>	<i>18</i>
<i>ART. 19 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE</i>	<i>19</i>
<i>ART. 20 - CONVOCAZIONE.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 21 – VALIDITA DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI</i>	<i>20</i>
<i>ART. 22 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE</i>	<i>21</i>
TITOLO VI – SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	23
<i>ART. 23 - CONVOCAZIONE.....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 24 - AVVISO DI CONVOCAZIONE</i>	<i>24</i>
<i>ART. 25 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI</i>	<i>24</i>

ART. 26 - NUMERO LEGALE.....	25
ART. 27 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE	25
ART. 28 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE	25
ART. 29 - MAGGIORANZE SPECIALI	26
ART. 30 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE	26
ART. 31 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	26

TITOLO VII – PRESIDENZA DELLE SEDUTE 27

ART. 32 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE	27
ART. 33 - POTERI DEL PRESIDENTE.....	27
ART. 34 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA	27
ART. 35 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.....	27

TITOLO VIII – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO... 29

ART. 36 - APERTURA DELLA SEDUTA	29
ART.37 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE.....	29
ART. 38 - RELAZIONE SULLE PROPOSTE.....	29
ART. 39 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE.....	30
ART. 40 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE.....	30
ART. 41 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA.....	30
ART. 42 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE	31
ART. 43 - INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI	31
ART. 44 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.....	32
ART. 45 - SEDUTE CONSILIARI CON RIPRESA TELEVISIVA.....	32
ART. 46 - VOTAZIONI - MODALITA' GENERALI	33
ART. 47 - ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE.....	34
ART. 48 - VOTAZIONE PALESE	34
ART. 49 - VOTAZIONE SEGRETA.....	35
ART. 50 - ESITO DELLE VOTAZIONI	35

TITOLO IX – SEGRETARIO..... 36

ART. 51 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO	36
ART. 52 - VERBALI DELLE SEDUTE	36

TITOLO X – PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI 37

ART. 53 - DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI SPESA.....	37
ART. 54 - RENDICONTO DELLE SPESE.....	37
ART. 55 - ORGANO DI VIGILANZA	37

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti i capigruppo ed il segretario generale.
2. Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la Sala consiliare, situata presso l'Antica Rimessa delle carrozze in Villa Marazzi.
3. Il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
4. Le sedute del Consiglio Comunale possono tenersi in videoconferenza o audioconferenza da remoto, anche da luoghi diversi dalla sala consiliare su decisione motivata del Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, potrà emanare provvedimenti per individuare dei criteri sulla base dei quali decidere se convocare le sedute in presenza o in videoconferenza.
5. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che da remoto mediante collegamento alla piattaforma informatica.
In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta.
6. Le medesime regole, si applicano anche alle sedute della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta.
7. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche Provincia o altri Comuni, il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI

1. Le adunanze del Consiglio Comunale, della Conferenza dei capigruppo, della Giunta e delle Commissioni consiliari in video conferenza si svolgono utilizzando piattaforme telematiche che permettano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti e tali da garantire:
 - la trasparenza e la tracciabilità delle attività consiliari ed in particolare del voto espresso, consentendo a tutti componenti di poter simultaneamente intervenire alla seduta e di prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- l'identificazione con certezza dei partecipanti alle sedute;
 - la regolarità dello svolgimento delle sedute;
 - il regolare svolgimento da parte del Segretario Comunale (o suo vice) delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché delle funzioni di verbalizzazione delle sedute.
2. I Consiglieri comunali, il Sindaco e i componenti della Giunta, i funzionari o qualunque altra persona che deve partecipare ai lavori del Consiglio Comunale dovranno dotarsi di dispositivi personali (computer – smartphone – tablet) provvisti di webcam e microfono e con idonea connessione internet.
 3. Coloro che non avessero una connessione idonea devono darne comunicazione almeno 48 ore prima della seduta in Segreteria Generale che provvederà ad assicurare l'accesso alla rete wi.fi della Sala Consiliare attraverso i dispositivi personali (computer – smartphone – tablet).
 4. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle comunicazioni e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese, salva l'attivazione di idonei sistemi che consentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa.
 5. Deve essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente, la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione.
 6. La partecipazione alle riunioni di Consiglio Comunale in modalità telematica consente ai componenti l'Organo ed al Segretario Comunale (o suo vice) di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono tenute presso la sede del Comune.
 7. Il voto sulle proposte deliberative da parte dei Consiglieri Comunali avverrà sempre con appello nominale del Segretario.
 8. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto, a meno che l'ente non si doti di adeguati strumenti che permettono tale votazione.
 9. Tenuto conto delle nuove modalità di svolgimento delle sedute degli organi assembleari, potranno essere adottate modalità semplificate di illustrazione, di trattazione e di discussione degli argomenti.
 10. La convocazione per le sedute contiene, oltre alle informazioni di rito, anche le indicazioni relative alle modalità di accesso allo strumento telematico che sarà utilizzato e tutte le istruzioni

utili a garantire la piena e consapevole partecipazione dei consiglieri alla seduta.

11. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza.
12. La convocazione e l'accessibilità agli atti trattati nelle sedute di Consiglio Comunale ed alla relativa documentazione ha già luogo in modalità telematica, sicché le proposte sono accessibili dai componenti il Consiglio Comunale al momento della trasmissione dell'ordine del giorno con le relative proposte con le consuete modalità.
13. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento e non sia stata trasmessa alla Segreteria Generale la comunicazione prevista al punto 3. del presente atto, il Presidente del Consiglio Comunale contatterà telefonicamente i consiglieri che avessero problemi tecnici per chiedere loro se intendano recarsi presso la Sala Consiliare ed usufruire della connessione ivi presente mediante i propri dispositivi personali, verificando altresì che possa raggiungere la Sala in un tempo congruo e comunque non superiore a 20 minuti.

In caso di risposta affermativa, il Presidente del Consiglio Comunale sospenderà il consiglio in attesa che il consigliere si rechi presso la Sala Consiliare.

In caso di risposta negativa o di mancata risposta verrà considerato assente giustificato in quanto impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

Il Presidente può disporre in ogni caso una sospensione dei lavori fino a 15 (quindici) minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.

E' possibile dare ugualmente corso alla seduta, se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito.

Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tale caso dal Regolamento sull'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Nel caso in cui venga meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, il numero dei presenti idonei a rendere valida l'adunanza la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in altra seduta di seconda convocazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio può comunque disporre una sospensione dei lavori fino a 15 (quindici) minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Nel verbale delle riunioni in videoconferenza devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.

14. La pubblicità delle sedute è assicurata attraverso l'indicazione nella convocazione del collegamento con le credenziali per l'accesso o l'identificativo della riunione.

E' assicurata la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento.

Qualora per ragioni tecniche non sia possibile garantire la continuità della diretta, la seduta sarà trasmessa in differita con le consuete modalità.

TITOLO II – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 3 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle commissioni.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio, dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.
3. Nell'ambito della Conferenza dei capigruppo il Presidente organizza l'utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio, e decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari.
Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale o alla Conferenza dei capigruppo.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito normalmente dal Vice Presidente, salvo i casi di cui all'art. 32.
5. Il Vice Presidente collabora con il Presidente secondo le prescrizioni dello Statuto e può essere, inoltre, incaricato dallo stesso di singole funzioni o di compiti speciali.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza riguardanti compiti e funzioni della direzione dell'organo, quali risultano dallo Statuto e dal presente regolamento. All'ufficio è assegnato personale di segreteria, di cui entrambi si avvalgono direttamente per l'esercizio delle loro funzioni.
7. L'addetto alla comunicazione della Presidenza del consiglio è individuato, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, nell'ambito dell'ufficio stampa del Comune in accordo con il Sindaco. Il Presidente (o in sua sostituzione il Vice Presidente) può richiedere, tramite i dirigenti comunali, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti con i soli limiti dovuti alle disposizioni sul diritto d'accesso e sulla

riservatezza. D'intesa con il Sindaco, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, sono disciplinati i casi di utilizzo, da parte del Presidente e del Vice Presidente, dell'aula e delle sale del Consiglio comunale e dei locali della presidenza. Il Presidente riceve dalla Giunta copia degli atti e delle proposte di delibera, allorché sono comunicati alle Commissioni consiliari e può trasmetterli ai singoli Consiglieri.

8. Il Presidente promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli Consiglieri.

TITOLO III – CONSIGLIERI

ART. 4 - CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto del Comune di Cesano Boscone.
2. Oltre ai casi previsti dalla legge il consigliere comunale decade dalla carica, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto quando non partecipa a 3 sedute consecutive o a 6 sedute nell'anno, senza giustificato motivo.
3. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui al secondo comma, si dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere con la contestazione da parte del Presidente allo stesso della mancata partecipazione alle sedute prescritte e con l'indicazione del termine di 15 giorni dalla ricezione della contestazione per la presentazione con atto scritto delle giustificazioni. Decorso tale termine senza che siano pervenute giustificazioni o, nell'ipotesi di invio, ritenute le stesse da parte del Presidente non fondate, viene fissato nel termine di 20 giorni successivi la convocazione del Consiglio per l'esame del caso di possibile decadenza del consigliere e dell'eventuale successiva adozione del provvedimento consiliare. La decadenza viene approvata dal consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 5 - CONSIGLIERI: DIRITTI E POTERI

1. I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di:
 - richiedere la convocazione del Consiglio;
 - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - far parte delle Commissioni consiliari e assistere alle sedute delle Commissioni consiliari di cui non sono componenti, su delega del capo gruppo.
2. Al fine di consentire ai Consiglieri una proficua partecipazione ai lavori, non sono convocati, ordinariamente, nella stessa giornata, più di due organismi collegiali.
3. Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Conferenze dei capigruppo, delle Commissioni consiliari. Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni, formalmente costituite, degli organismi collegiali individuati al precedente comma, viene corrisposto, per ciascuna riunione, un distinto gettone di presenza, a condizione che non vi sia sovrapposizione nello svolgimento effettivo delle sedute.

Lo stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute nella stessa giornata, dà diritto ad un solo gettone di presenza. Viene corrisposto un ulteriore gettone nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte.

Ai sensi di legge, il Consiglio Comunale può trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione.

4. Ai consiglieri spettano il rimborso spese e le indennità di missione previste dalla legge. Al fine di favorire la partecipazione alle sedute sono rimborsate le spese di viaggio sostenute dal consigliere, momentaneamente fuori residenza, per il solo rientro in sede, purché la richiesta di rientro sia stata avanzata dal Presidente.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio. Questi la trasmette al segretario generale, che dispone per l'istruttoria di cui agli art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, dandone informazione al Sindaco.
3. La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del consiglio alla Commissione Consiliare competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere.
4. La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della Commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'O.d.G. del Consiglio comunale.
5. In caso contrario, la proposta sarà restituita al Consigliere e l'esito sarà comunicato al Consiglio.

ART. 7 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere di norma presentato al protocollo del Comune. In via eccezionale può essere presentato in consiglio al Presidente all'inizio della seduta.
2. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto.

3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.
5. Alle interrogazioni viene data risposta in Consiglio entro 30 giorni dalla data di presentazione o, in caso di mancata convocazione del consiglio nel suddetto termine, nella prima seduta consiliare utile.
6. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.
7. Il Consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del consiglio sentito il Sindaco e i capigruppo.
Se è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva.
8. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di 5 minuti.
9. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di 5 minuti, anche nel caso di più interroganti.
10. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno 3 Consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.

ART. 8 - INTERROGAZIONI CON DIBATTITO

1. L'interrogazione con dibattito (o *interpellanza*) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio e al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere presentato al protocollo.
2. L'interpellanza è presentata da uno o più Consiglieri e deve essere discussa non oltre 30 giorni dalla data di presentazione o, in caso di mancata convocazione del consiglio nel suddetto termine, nella prima seduta consiliare utile.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
4. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di 3 minuti.
6. Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
7. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

ART. 9 - MOZIONI

1. Si intende per mozione (o *ordine del giorno*) una proposta tendente a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere presentato al protocollo.
2. La mozione deve essere indirizzata al Presidente del consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da uno o più Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro 30 giorni o, in caso di mancata convocazione del consiglio nel suddetto termine, nella prima seduta consiliare utile.
3. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori.
4. Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di 5 minuti.
5. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
6. La mozione può sempre essere ritirata.
7. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.
8. La durata complessiva della discussione su mozioni, interrogazioni e interrogazioni con dibattito (interpellanze) non può superare la durata di un'ora dall'inizio della seduta. Per casi particolari, individuati di volta in volta dal Consiglio, potrà essere concesso un termine maggiore, in seguito a votazione favorevole espressa dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
9. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio Comunale, anche per la sola discussione di interrogazioni, interpellanze, mozioni o OO.dd.GG.

ART. 10 - INFORMAZIONE

1. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme della Legge 675/96, dove ne ricorrano i presupposti.
3. L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
4. Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio a supporto del Consiglio Comunale o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.
5. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento.
6. Il rilascio delle copie avviene entro termini ristrettissimi dalla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso verrà comunicato il termine per il rilascio.

ART. 11 - INCARICHI SPECIALI

1. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

ART. 12 – RISORSE A SUPPORTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale adotta ogni anno, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, in analogia con il PEG della Giunta, uno specifico Piano Esecutivo di Gestione nel quale vengono indicate le risorse finanziarie, di personale e strumentali assegnate al funzionamento dell'organo. Nel documento sono eventualmente richiamate e confermate, se ritenute appropriate, le determinazioni del PEG generale, approvato dalla Giunta, relative al funzionamento del Consiglio e sono indicati, altresì, gli obiettivi specifici connessi all'utilizzo delle specifiche risorse di funzionamento dell'organo e le attività che la struttura di supporto è tenuta a compiere per tale raggiungimento.
2. I Consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, di sedi e attrezzature messe eventualmente a loro disposizione.

TITOLO IV – GRUPPI CONSILIARI

ART. 13 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, di regola, in ragione della lista nella quale sono stati eletti. Anche nel caso che la lista abbia eletto un solo consigliere a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza di un gruppo consiliare. A tali effetti, nella prima seduta del Consiglio dopo la nomina del Presidente, i Consiglieri dichiarano a quale gruppo intendono aderire. Ogni gruppo designa, poi, il proprio capogruppo, dandone comunicazione all'assemblea.
2. Nel corso del mandato amministrativo i gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del consiglio. Con analoghe modalità è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari.
3. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.
4. Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo, il Presidente del consiglio fa riferimento al Consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.
5. Il Presidente del consiglio informa il Sindaco e il Consiglio delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

ART. 14 - SEDI - ATTREZZATURE – SERVIZI

1. Il Presidente del consiglio e i gruppi consiliari dispongono, presso le sedi comunali, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.
2. Le risorse finanziarie, comprese tra quelle di cui al 1° comma dell'art. 11, previste annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, comprendono un Fondo ordinario destinato al funzionamento del Consiglio Comunale, oltre ai fondi destinati al pagamento delle indennità, dei gettoni di presenza e del rimborso a favore dei datori di lavoro per i permessi goduti dai consiglieri. Successivamente all'avvenuta esecutività del bilancio e con l'adozione del PEG del Consiglio vengono stabiliti dallo stesso, tra l'altro, i criteri generali di ripartizione e le modalità di utilizzo di tale fondo. In particolare vengono stabilite le eventuali risorse da attribuirsi a ciascun gruppo consiliare sulla base di una quota fissa per ogni gruppo e di una per ogni Consigliere di appartenenza, nonché delle varie iniziative ed attività promosse direttamente dal Consiglio comunale.

3. In caso di scissione di un gruppo consiliare, o di passaggio di uno o più Consiglieri da un gruppo a un altro, in corso di mandato, la deliberazione di riparto non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la nuova costituzione.
4. In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio durante l'esercizio finanziario, la ripartizione delle risorse è fatta proporzionalmente al periodo di rispettivo mandato tra il Consiglio comunale uscente e quello entrante.
5. La gestione contabile complessiva delle risorse finanziarie verrà effettuata dal dirigente responsabile della struttura di supporto, nel rispetto delle assegnazioni definite nel PEG del Consiglio.
6. Il Sindaco, di concerto con il Presidente del consiglio, dispone entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio gli uffici ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione del consiglio.

ART. 15 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa può partecipare il Sindaco o un assessore delegato, quando sono all'O.d.G. argomenti o provvedimenti, rientranti nell'attività propositiva della Giunta o di massimo interesse per l'Ente.
2. In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo 13.
3. La Conferenza dei Capigruppo:
 - coadiuva il Presidente del consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
 - concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
4. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del consiglio. Possono essere invitati il segretario generale o il vicesegretario generale, il direttore generale ed i direttori di settore a seconda degli argomenti trattati. E' convocata dal Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno 3 capigruppo.
5. Svolge funzioni di segreteria un impiegato assegnato al funzionamento del Consiglio, che redige un sintetico verbale delle conclusioni di ogni riunione della Conferenza dei capigruppo.

TITOLO V – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 16 - ISTITUZIONE-COMPOSIZIONE-DURATA

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, 4 Commissioni consiliari permanenti: Istituzionale, Economica, Territorio, Sociale, costituite ciascuna da sei consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale tutti i gruppi. La proporzione si applica in ragione del numero complessivo dei componenti delle commissioni e non per ogni singola commissione. I gruppi non presenti nella singola commissione possono partecipare ai lavori della stessa con un proprio rappresentante in qualità di uditor con facoltà di parola, ma non di voto.
 - a) La Commissione Istituzionale si occupa prevalentemente delle politiche relative all'ordinamento generale del Comune, alle normative di riferimento e alla partecipazione del cittadino alla cosa pubblica.
 - b) La Commissione Economica segue le politiche relative alle risorse finanziarie, umane e strumentali e di promozione e sviluppo economico;
 - c) La Commissione Territorio si occupa delle politiche di programmazione, sviluppo ed assetto del territorio, nonché di quelle relative alle opere pubbliche e alla tutela ambientale;
 - d) La Commissione Sociale si occupa delle politiche dei servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e del tempo libero.
2. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

ART. 17 - NOMINA DEL PRESIDENTE

1. Ogni Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con voto palese.
2. E' eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione.
3. Se dopo 3 votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i 2 Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti è eletto il più anziano d'età.

ART. 18 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, di carattere significativo, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

2. Ciascuna Commissione permanente ha la facoltà di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio comunale. Le Commissioni sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale e gli altri argomenti di competenza loro sottoposti dalla Giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame di una Commissione dovranno pervenire ai membri della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale nella quale dette proposte saranno discusse. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa nel termine anzidetto, la Commissione nella figura del suo presidente potrà chiedere il rinvio della discussione.
4. L'esame della proposta di deliberazione in via ordinaria deve esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno. Qualora l'Assessore competente, trasmettendo la proposta alla Commissione, abbia indicato il carattere di urgenza della delibera, non può essere ritardata l'iscrizione di quest'ultima all'ordine del giorno del Consiglio comunale oltre la prima seduta utile.
5. Quando almeno un gruppo consiliare o 1/5 dei Consiglieri presenti richieda, con proposta integrativa o specifica motivazione comunicata all'Assessore, di aggiornare la discussione, la Commissione a maggioranza dei componenti presenti, può accogliere la richiesta. In questo caso l'approfondimento viene effettuato nella seduta successiva della Commissione. Qualora si tratti di delibera urgente ai sensi del comma precedente la Commissione è convocata in seduta straordinaria entro la prima seduta utile del Consiglio comunale.
6. Il Consiglio comunale, nel rispetto dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.
7. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione.

ART. 19 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza provvede il Consigliere anziano della Commissione. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del consiglio.
2. Il Presidente comunica al Presidente del consiglio gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio comunale.

3. Il Presidente svolge le sue funzioni avvalendosi di un apposito funzionario di segreteria, indicato nella delibera di assegnazione delle risorse umane assegnate al Consiglio.
4. Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori e dei dirigenti competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 20 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente della commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.
2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, 24 ore prima della data della convocazione. L'ordine del giorno è comunicato ai capigruppo, per consentire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri previsti dallo Statuto e dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Le Commissioni sono convocate anche su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.
4. Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere consegnata, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

ART. 21 – VALIDITA DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validità delle sedute delle Commissioni occorre l'intervento della metà dei componenti.
2. La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di un'ora, oppure toglierla. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.
3. Il Consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio comunale.
4. Dei lavori della Commissione viene redatto un sintetico verbale. Ciascun membro della Commissione può fare verbalizzare le proprie dichiarazioni.
5. Ai lavori delle Commissioni può sempre partecipare il Presidente del consiglio. Vi può partecipare anche il Sindaco o assessore delegato per materia, quando sono poste all'O.d.G. proposte della Giunta.

6. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, previa comunicazione alla Giunta, funzionari del Comune e amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti. Non è richiesta la preventiva comunicazione alla Giunta per i funzionari assegnati al Consiglio. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.
7. Ciascuna Commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra Commissione.
8. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti.
9. Ciascuna Commissione può nominare nel proprio seno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla Commissione stessa in seduta plenaria.
10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo diversa decisione del Presidente o richiesta della maggioranza dei componenti. I membri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi. Gli avvisi di convocazione delle Commissioni con seduta pubblica vengono pubblicati all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 22 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.
2. Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Il presidente di tali commissioni è nominato tra i consiglieri di minoranza, con ratifica della nomina stessa da parte del Consiglio con voto palese.
3. La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.
4. Le richieste di controllo o indagine devono indicare specificamente quali ambiti, materie e profili siano da controllare e verificare.
5. Nella prima seduta di trattazione dei singoli temi la Commissione decide a maggioranza sull'ammissibilità delle richieste, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del consiglio, per la discussione in aula.

6. Per le funzioni del Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti o dalla specifica deliberazione istitutiva, si fa riferimento alle norme previste, rispettivamente, dagli articoli 18 e 20.

TITOLO VI – SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 23 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per le sedute. La convocazione può avvenire anche tramite fax o comunicazione di tipo informatico all'indirizzo indicato dal consigliere, su sua richiesta.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio Comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; (eventuale) la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili (cartella) della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, (eventuale) o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.
8. Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio comunale qualora lo richieda il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.
9. Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ciò sia

giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti, da specificarsi, poi, in apertura di seduta; l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.

In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva.

Il Presidente del consiglio predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.

ART. 24 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale. La convocazione per fax o per via posta elettronica sarà provata dall'apposito rapporto del messaggio o referto equivalente.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via posta elettronica indicata dal Consigliere stesso.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

ART. 25 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 15.

2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.

3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno 72 ore prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

ART. 26 - NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati (non si computa il Sindaco); alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati (non si computa il Sindaco, ai sensi dell'art. 26, 7 comma - lettera b) dello Statuto.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 27 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri in presenza e riscontro a video ed appello nominale per i componenti in remoto fatto dal Segretario Generale per accertare l'esistenza del numero legale. I partecipanti in remoto, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
3. Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.
4. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

ART. 28 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

1. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.
3. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

ART. 29 - MAGGIORANZE SPECIALI

1. Sono necessarie maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti argomenti:
 - Statuto e relative modifiche;
 - Convenzioni e statuti dei consorzi;
 - Mozione di sfiducia;
 - Elezione del Difensore Civico;
 - Commissioni consiliari permanenti, speciali e di indagine;
 - Elezione del Presidente del Consiglio;

e tutte le altre previste da leggi, dallo Statuto e da Regolamenti.

ART. 30 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE

1. L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

ART. 31 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.
2. In tali casi l'adunanza prosegue a porte chiuse ed è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto l'eventuale resoconto integrale del dibattito.

TITOLO VII – PRESIDENZA DELLE SEDUTE

ART. 32 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. Nel caso che entrambi non siano disponibili dal Consigliere anziano. In caso di assenza o di non disponibilità anche di questi, presiede il consigliere disponibile con la cifra individuale più alta, stabilita ai sensi dell'art 73 del D. Lgs. 267/00.
2. Sono presiedute dal Consigliere anziano le sedute del Consiglio comunale convocate per:
 - la convalida degli eletti;
 - l'elezione del Presidente.

ART. 33 - POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:
 - concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - ha la facoltà con motivazioni di sospendere e di sciogliere la seduta.

ART. 34 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
4. Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

ART. 35 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa
- a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

TITOLO VIII – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 36 - APERTURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa 3 Consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni.

ART.37 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.
2. Il Presidente, il Sindaco e gli Assessori possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a 5 minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato lesa nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
4. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

ART. 38 - RELAZIONE SULLE PROPOSTE

1. Quando si debba trattare una proposta all'o.d.g. del Consiglio, questa viene illustrata da un membro della Giunta, a seconda della competenza derivante dall'organizzazione dell'organo (deleghe del Sindaco) o da un Consigliere per le proposte di iniziativa consiliare. La relazione introduttiva non può eccedere i 15 minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
2. Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa relazione può essere scritta e consegnata almeno 24 ore prima della seduta convocata per la discussione ai Consiglieri.

3. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri Consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

ART. 39 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 10 minuti.
4. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.
5. Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al Consigliere.

ART. 40 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.
3. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

ART. 41 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
5. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di 2 soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i 5 minuti ciascuno.

ART. 42 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
2. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
5. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti.
6. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il segretario generale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti nonché sulla legittimità dell'atto modificato.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00.

ART. 43 - INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Su invito del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento:
 - i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 44 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente.
3. La replica non può eccedere la durata di 10 minuti.
4. Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo.
Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
5. Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 5 minuti.
6. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

ART. 45 - SEDUTE CONSILIARI CON RIPRESA TELEVISIVA

1. Durante la trattazione degli argomenti può essere ammessa anche la ripresa televisiva per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.
2. Quando la ripresa dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta i lavori consiliari procederanno regolarmente secondo la disciplina dei precedenti articoli del presente titolo.
3. Quando invece le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti all'O.d.G. si adottano le regole organizzative di seguito indicate.
4. La Conferenza dei Capigruppo definisce il programma delle sedute contemperando l'esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei consiglieri

appartenenti ai diversi gruppi consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento delle singole sedute.

5. Il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo, può ridurre i tempi di intervento assicurati a ciascun consigliere comunale durante la trattazione ordinaria degli argomenti.
6. Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la relativa trattazione deve assicurare continuità tra le fasi di presentazione, discussione e votazione, anche oltre la ripresa TV.
7. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale;
8. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
9. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
10. Nel caso in cui, durante la votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa dal Presidente per un tempo non superiore a 15 (quindici) minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo aver accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale da parte del Segretario Generale;
 - b) rimandare ad altra seduta la votazione.

ART. 46 - VOTAZIONI - MODALITA' GENERALI

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

4. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.
5. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui 2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti.
Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.
6. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

ART. 47 - ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

1. I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.
2. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

ART. 48 - VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno 3 Consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.
3. Nelle seduta in video conferenza o mista il voto è espresso per appello nominale del Segretario Comunale, attivando il consigliere la video camera e i microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.
4. Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.
5. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.
6. Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 49 - VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
3. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con palline bianche e nere, rispettivamente per il voto favorevole e per il voto contrario.
4. Lo spoglio delle schede o il conteggio delle palline è fatto dagli scrutatori.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

ART. 50 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.
Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

TITOLO IX – SEGRETARIO

ART. 51 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario generale o il vicesegretario, in sostituzione. Fermo restando quanto stabilito all'art. 43, su richiesta dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
2. In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del segretario generale, lo stesso, qualora non sia presente il vice segretario, viene sostituito dal Consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

ART. 52 - VERBALI DELLE SEDUTE

1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, delle sedute viene redatto in forma sommaria il verbale da parte del segretario generale, coadiuvato eventualmente dal personale di segreteria che assiste alle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario generale.
2. Il verbale delle adunanze da atto della circostanza che la seduta è svolta in video conferenza, od in forma mista e di coloro che vi partecipano in video conferenza o in presenza.
3. Il verbale delle sedute riporta integralmente gli interventi di quei Consiglieri, che ne hanno richiesto espressamente la verbalizzazione. Per favorire la verbalizzazione integrale dell'intervento i consiglieri consegnano al segretario, ove possibile copia dello stesso. Nel verbale delle deliberazioni, comunque, devono essere specificati i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.
4. Deve altresì essere indicato se si è proceduto a votazione segreta, oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti dal presente Regolamento.
5. I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione. E' consentito agli stessi di richiedere copia della registrazione magnetica (o prodotto similare), ove esista.
6. I verbali si intendono definitivi se nei 3 mesi successivi nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti.
7. Il segretario generale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.

TITOLO X – PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

ART. 53 - DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI SPESA

1. I presentatori di lista, a norma dell'art. 30 della legge 25.3.1993 n. 81, devono accompagnare alla presentazione della candidatura a Sindaco ed alla lista dei candidati al Consiglio comunale una dichiarazione preventiva circa la spesa, cui la lista ed i candidati devono attenersi.
2. Tale dichiarazione preventiva deve essere presentata alla segreteria del Comune contestualmente al deposito delle liste e delle candidature a Sindaco e affissa all'albo pretorio fino alla data di svolgimento delle operazioni elettorali. Deve evidenziare la distinzione fra somme destinate alla pubblicità elettorale del candidato a Sindaco, dei Consiglieri comunali, anche non nominativamente, e della lista nel suo complesso.

ART. 54 - RENDICONTO DELLE SPESE

1. Con le medesime modalità di presentazione e di pubblicazione, i presentatori delle liste devono produrre il rendiconto di spesa delle liste e dei candidati.
2. Tale rendiconto deve essere presentato entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, e deve essere affisso all'albo pretorio per 30 giorni.
3. Il rendiconto deve evidenziare, per il candidato a Sindaco, per i candidati al Consiglio comunale e per la lista nel suo complesso in modo distinto, le singole tipologie di spesa che hanno concorso alla formazione della somma complessiva.

ART. 55 - ORGANO DI VIGILANZA

1. L'organo competente alla vigilanza sugli adempimenti di cui agli articoli 52 e 53 è il Segretario Generale.